

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2021, n. 14-2843

**Sogin S.p.a., Impianto Eurex di Saluggia (VC). Istanza di autorizzazione alla modifica di impianto per l'adeguamento dell'Edificio 2300. Parere regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 1860/1962, dell'articolo 233 del d.lgs. 101/2020 (già articolo 148 del d.lgs. 230/1995) e dell'art. 24, comma 4 del decreto legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

l'articolo 233 del D.lgs. 101/2020 (già articolo 148 del D.lgs. 230/1995), quale regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso, sancisce che “per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti disposizioni, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”;

l'art. 24, comma 4, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone che: “[...] *le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e all'articolo 148, comma 1- bis, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 [relative alle modifiche degli impianti nucleari – n.d.r.], rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni di pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista [...]. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [...]*”.

Preso atto che:

in data 24.11.2020, con nota prot. n. 52204, la Società Sogin S.p.A. ha trasmesso anche alla Regione Piemonte il documento SLL00542 “*Relazione sulla modifica di impianto relativa all'adeguamento del deposito temporaneo Edificio 2300*”, allegato all'istanza di modifica di impianto, presentata ai competenti uffici ministeriali, ai sensi dell'articolo 233 del D.lgs. 101/2020 (già articolo 148 del D.lgs. 230/95) e dell'art. 24 del Decreto-Legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012;

successivamente, con nota prot. n. 29026 del 4.12.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla Regione Piemonte l'espressione del parere, ai sensi del citato articolo 24, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012, sulla istanza di modifica di impianto presentata dalla Società Sogin.

Dato atto che l'elaborato Sogin SLL00542 “*Relazione sulla modifica di impianto relativa all'adeguamento del deposito temporaneo Edificio 2300*” illustra, in particolare, quanto segue:

- l'impianto Eurex di Saluggia dispone oggi di due depositi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi solidi pregressi, l'Edificio 2300 e il deposito D2, le cui capacità di stoccaggio (volume complessivo dei colli stoccabili, in accordo ai rispettivi criteri di esercizio) corrispondono rispettivamente a circa 1.000 e 2.000 metri cubi, per un totale di 3.000 metri cubi. Per il trattamento dei rifiuti pregressi, che sarà svolto nel periodo temporale sino al 2031,

è stimato un volume lordo complessivo (volume occupato dai manufatti finali) pari a 5.000 metri cubi;

- il progetto del nuovo Edificio 2300 ha come obiettivo il recupero delle volumetrie dell'edificio 2300 e il volume del deposito esistente sarà la volumetria utile (destinata al caricamento dei rifiuti) del nuovo edificio. Il volume totale del nuovo edificio eccederà la volumetria dell'edificio attuale solo per lo spazio necessario all'installazione di sistemi atti a svolgere le attività di gestione del deposito in sicurezza. Tali volumi aggiuntivi sono indicativamente quelli necessari per:
  - l'installazione di un sistema di ventilazione e deumidificazione, per migliorare la conservazione dei colli;
  - l'installazione del sistema di movimentazione dei rifiuti (carriponte);
  - l'installazione di un sistema anticendio;
  - l'installazione di un sistema di monitoraggio radiologico;
  - l'installazione di una sala controllo dei locali della fisica sanitaria e degli altri locali necessari;
- la realizzazione del nuovo deposito rende necessaria la demolizione dell'attuale edificio 2300 e dei sottoservizi interferenti; pertanto, dovrà essere preceduta dalle seguenti operazioni:
  - trasferimento dei rifiuti radioattivi solidi stoccati all'interno dell'attuale edificio 2300 e rilascio delle aree da vincoli radiologici, a seguito di attività di caratterizzazione ed eventuale decontaminazione;
  - spostamento delle linee interferenti le aree di cantiere e realizzazione di opportuni bypass;
  - demolizione dell'edificio 2300;
  - rimozione parziale delle linee interferenti, messe fuori servizio a seguito dell'attivazione delle linee di bypass;
- nella relazione tecnica vengono illustrati, altresì, gli obiettivi di sicurezza, la classificazione degli eventi, i requisiti di radioprotezione e protezione dell'ambiente, i requisiti tecnici principali dell'intervento.

Richiamato che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 12 – 3884 del 21 maggio 2012, ha stabilito le modalità per l'espressione del parere regionale di cui trattasi, prevedendo che lo stesso venga espresso con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente, individuata nell'allora Direzione regionale Ambiente, ora Direzione Ambiente, Energia e Territorio, che si avvale del supporto dell'Arpa, dell'ASL competente per territorio e, quali componenti del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della l.r. 5/2010 e di cui alla DGR 65-2064 del 17 maggio 2011, dei tecnici designati dal Comune e dalla Provincia interessati e dei tecnici della Direzione regionale Sanità.

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

per l'istruttoria della documentazione pervenuta, finalizzata all'espressione del parere regionale, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha convocato con nota prot. n. 120654 del 9.12.2020 una riunione tecnica, svoltasi in modalità on line in data 21.12.2020, con la partecipazione di funzionari tecnici e rappresentanti dell'Arpa, dell'ASL TO4 competente per territorio, della Provincia di Vercelli e del Comune di Saluggia;

dall'esame della documentazione agli atti e sulla base delle valutazioni effettuate nel corso della riunione e delle osservazioni pervenute dall'Arpa Piemonte, dall'ASL TO 4 e dal Comune di Saluggia, è emerso quanto di seguito riportato:

#### 1. Aspetti di carattere generale

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale, si rileva in primo luogo che nella relazione tecnica SLG002 "*Istanza di disattivazione Fase I – Volume III Piano delle operazioni*", allegata all'istanza di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto Eurex, presentata nel dicembre 2014, la Sogin aveva incluso tra le "nuove volumetrie", eventualmente da realizzare al fine di sistemare tutti i rifiuti radioattivi – pregressi e prodotti nel decommissioning - anche la "*ristrutturazione dell'Edificio 2300*".

La Regione Piemonte, nel formulare, con la D.G.R. n. 21-2918 del 15.02.2016, le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 230/95, con riguardo alle nuove volumetrie, aveva stabilito che *“l' esigenza di realizzare nuove volumetrie temporanee di stoccaggio dovrà essere rivalutata solo quando si paleserà concretamente l'impossibilità di conferire i rifiuti al Deposito Nazionale con tempi compatibili con il proseguimento delle attività di disattivazione”*.

Nella relazione tecnica inerente l'intervento di cui trattasi, la Sogin dichiara genericamente che *“allo scopo di minimizzare la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio, in attesa della disponibilità del Deposito Nazionale per il conferimento dei rifiuti, svincolando l'avanzamento del decommissioning dalla stessa, risulta indispensabile il recupero della capacità dell'Edificio 2300”*. Quanto riportato dalla Sogin non risponde pienamente alla richiesta di questa Regione di dimostrare la necessità di nuove volumetrie in conseguenza al *“palesarsi concretamente dell'impossibilità di conferire i rifiuti al Deposito Nazionale con tempi compatibili con il proseguimento delle attività di disattivazione”*.

Si ritiene, pertanto, necessario che venga approfondito tale aspetto e vengano forniti ulteriori elementi a sostegno della tesi dell'impossibilità di conferire i rifiuti al Deposito Nazionale con tempi compatibili con il proseguimento delle attività di disattivazione, e ciò anche in considerazione del fatto che il 5 gennaio u.s. è stata pubblicata la CNAPI ed è pertanto ripresa la procedura che dovrà portare all'individuazione del sito e alla realizzazione del Deposito Nazionale.

Inoltre, considerato il tenore delle attività previste - demolizione a seguito del trasferimento dei rifiuti e dell'eventuale decontaminazione e ricostruzione con un aumento della volumetria - si ritiene che il proponente debba verificare presso l'autorità competente, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la necessità o meno di sottoporre il progetto alla *“Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale”* ex D.lgs. 152/2006. Si rileva, al riguardo che l'analogo progetto *“Centrale di Trino – Aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito”*, era stato sottoposto a suddetta procedura.

Si richiama, poi, quanto già evidenziato nella D.G.R. n. 21-2918 del 15.02.2016 in merito ai seguenti aspetti:

- poiché l'impianto Eurex ricade su ambiti sottoposti a tutela paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e f), ai sensi dell'art. 146, comma 2, del D.lgs. 42/2004, preventivamente alla realizzazione di interventi che comportano trasformazioni allo stato dei luoghi o all'aspetto esteriore degli edifici, dovrà essere presentata all'amministrazione competente l'istanza di autorizzazione paesaggistica corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e la relazione paesaggistica dovrà essere predisposta nel pieno rispetto dei criteri e dei contenuti stabiliti dall'allegato al medesimo Decreto;
- qualora per l'esecuzione dei lavori fosse prevista l'occupazione, anche temporanea, di aree demaniali fluviali, dovrà essere presentata istanza di concessione demaniale, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i..

## 2. Aspetti tecnici

In relazione agli aspetti tecnici, si osserva preliminarmente che l'intervento è solo sommariamente rappresentato nella relazione tecnica SLL00542 e negli elaborati grafici – che peraltro non risultano sufficientemente leggibili - ed il livello di approfondimento della documentazione è del tutto insufficiente a permettere, allo stato attuale, di fare valutazioni nel merito e formulare osservazioni puntuali ed eventuali proposte di prescrizione.

In particolare, anche ai fini di una rivisitazione della documentazione da parte del proponente, si osserva quanto segue.

Il Comune di Saluggia ha richiamato il fatto che con il Decreto del 3 giugno 2020, il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso avverso l'approvazione regionale, di cui alla D.G.R. n. 16-2813 del 2016, della variante generale di PRGC e, conseguentemente, per l'area in questione, è stata ripristinata la previgente normativa di riferimento dello strumento urbanistico approvato nel 2000, che non prevede possibilità di costruzione di strutture.

Poiché, tuttavia, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 24 della Legge 27/2012 "(...) le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici (...)" la documentazione dovrà essere corredata di tutti gli elaborati di variante allo strumento urbanistico di cui alla Legge regionale 56/1977 e alla regolamentazione regionale in materia.

Inoltre, la tipologia di intervento, così come descritta, secondo le definizioni di cui al DPR 380/20121 si configura come un intervento di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e non come intervento di adeguamento e, pertanto, il progetto dovrà essere integrato con tutti gli elementi (relazioni tecniche ed elaborati) previste dalle normative di settore, tali da consentire la piena comprensione dell'intervento proposto nella sua totalità e fattibilità in ragione delle verifiche preliminari, supportate dalle rispettive relazioni redatte da professionisti.

I calcoli volumetrici non sono facilmente ripercorribili e, quindi, le volumetrie indicate non sono sempre chiare e talora paiono contraddittorie. In particolare:

- il volume complessivo dei colli stoccabili nell'attuale deposito 2300 è pari a 1.000 metri cubi, a fronte di un volume lordo di circa 6.130 metri cubi (fattore di riduzione pari a circa 6), e il deposito D2, a fronte di un volume lordo pari a 30.000 metri cubi, ha un volume complessivo di colli stoccabili pari a 2.000 metri cubi (fattore di riduzione pari a 15). Non si comprende, pertanto, come sia possibile che il nuovo deposito 2300, a fronte di un volume lordo pari a circa 8.900 metri cubi (somma dei volumi lordi delle due campate in cui sarà costituito), potrà avere una volumetria utile pari al volume del deposito esistente (6.130 metri cubi);
- a pagina 5 della relazione, si dichiara che il volume utile di stoccaggio è 11.000 metri cubi (e non 6.130) e il volume dei locali tecnici è pari a circa 5.000 metri cubi (di cui 3.500 metri cubi interrati), per un totale di 16.000 metri cubi, mentre, nella successiva pagina 6, il corpo deposito è descritto come somma di 2 campate di 11,3x12x27 metri cubi e di 11,3x12x38,6 metri cubi, per un volume complessivo di circa 8.895 metri cubi e il corpo servizi come edificio di dimensione in pianta di metri quadri 7,9x25,5 ed alto 8,7 metri per un volume di circa 1.753 metri cubi.

Quanto sopra descritto, evidenzia anche l'impossibilità di capire se le volumetrie di stoccaggio complessive dell'esistente deposito D2, del deposito D3 connesso all'impianto CEMEX, attualmente in costruzione, e dell'edificio 2300 dopo l'adeguamento, saranno sufficienti ad ospitare tutti i rifiuti radioattivi pregressi e quelli che saranno prodotti nel decommissioning o se saranno necessarie ulteriori volumetrie di stoccaggio. Per tale ragione, si ritiene necessario un chiarimento sulle volumetrie, fornendo elementi che permettano di ripercorrere più agevolmente i calcoli e di comprendere le valutazioni che sono state effettuate per determinare i volumi proposti nel progetto. Infine, poiché allo stato attuale l'effettiva disponibilità del Deposito Nazionale non è collocabile in un arco temporale definito, è necessario specificare la durabilità dell'opera in assoluto e non relativamente ad un progetto non ancora concluso, in relazione alle caratteristiche tecnico costruttive, dei materiali e degli impianti.

### 3. Aspetti gestionali

In relazione agli aspetti gestionali, non risultano sufficientemente dettagliate le operazioni di caratterizzazione, eventuale condizionamento e spostamento al deposito D2 dei rifiuti attualmente presenti nell'edificio 2300 e le funzioni delle prime due stazioni di misura delle tre previste in progetto. Non sono, inoltre, riportate le valutazioni sull'impegno della formula di scarico per effluenti liquidi e aeriformi. Si ritiene, inoltre, che le situazioni incidentali analizzate nel progetto dovranno essere valutate in coerenza con il Piano di emergenza esterna in vigore.

In conclusione, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all'istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12-3884 del 21 maggio 2012, tenuto conto dei contributi pervenuti, si ritiene che, fermo restando che, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare, l'intervento proposto determina un indubbio

miglioramento della situazione esistente, il tenore della documentazione presentata non consenta di esprimere allo stato attuale un parere e che lo stesso possa essere perfezionato solo a seguito di una rivisitazione complessiva della documentazione che tenga conto di tutti i rilievi sopra illustrati.

Visto l'articolo 24, comma 4, del Decreto-Legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012;

vista la D.G.R. 12-3884 del 21 maggio 2012;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di prendere atto che, fermo restando che per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare l'intervento proposto determina un indubbio miglioramento della situazione esistente, il tenore della documentazione presentata dalla Società Sogin S.p.A. a corredo dell'istanza di autorizzazione alla modifica di impianto per l'adeguamento dell'Edificio 2300 dell'impianto Eurex di Saluggia (VC), non consente di esprimere allo stato attuale il parere ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Decreto-Legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012, e di formulare eventuali proposte di prescrizione;
- di stabilire che il suddetto parere potrà essere perfezionato solo a seguito di una rivisitazione complessiva, da parte del proponente, della documentazione allegata all'istanza, che tenga conto di tutti i rilievi dettagliati in premessa e di seguito sinteticamente illustrati:
  - dovranno essere forniti ulteriori elementi a sostegno della tesi dell'impossibilità di conferire i rifiuti al Deposito Nazionale con tempi compatibili con il proseguimento delle attività di disattivazione e della conseguente esigenza di nuove volumetrie di stoccaggio, tenuto anche conto della pubblicazione, il 5 gennaio u.s. della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee ad ospitare il Deposito);
  - il progetto dovrà essere integrato con tutti gli elementi (relazioni tecniche ed elaborati) previsti dalle normative di settore, tali da consentire la piena comprensione dell'intervento proposto nella sua totalità e fattibilità in ragione delle verifiche preliminari supportate dalle rispettive relazioni redatte da professionisti e di tutti gli elaborati di variante allo strumento urbanistico, di cui alla Legge regionale 56/1977 e alla regolamentazione regionale in materia;
  - dovranno essere meglio precisati i calcoli e le valutazioni che sono stati effettuati per determinare il volume del nuovo edificio 2300, anche al fine di comprendere se le volumetrie di stoccaggio complessive dell'esistente deposito D2, del deposito D3 connesso all'impianto CEMEX, attualmente in costruzione, e dell'edificio 2300 dopo l'adeguamento, saranno sufficienti ad ospitare tutti i rifiuti radioattivi pregressi e quelli che saranno prodotti nel decommissioning o se saranno necessarie ulteriori volumetrie di stoccaggio;
  - dovrà essere specificata la durabilità dell'opera in assoluto e non relativamente ad un progetto non ancora concluso (il Deposito nazionale), in relazione alle caratteristiche tecnico costruttive, dei materiali e degli impianti;
  - dovranno essere illustrate le operazioni di caratterizzazione, eventuale condizionamento e spostamento al deposito D2 dei rifiuti attualmente presenti nell'edificio 2300, le funzioni delle prime due stazioni di misura, delle tre previste in progetto, e dovranno essere

effettuate le valutazioni sull'impegno della formula di scarico per effluenti liquidi e aeriformi;

- le situazioni incidentali analizzate nel progetto dovranno essere valutate in coerenza con il Piano di emergenza esterna in vigore;
- di prendere atto della necessità che il proponente verifichi presso l'autorità competente - il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - la necessità o meno di sottoporre il progetto alla "Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale", ai sensi del D.lgs. 152/2006;
- di richiamare quanto già stabilito nella dgr 21- 2918 del 15.2.2016, in merito ai seguenti aspetti:
  - poiché l'impianto Eurex ricade su ambiti sottoposti a tutela paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e f), ai sensi dell'art. 146, comma 2, del D.lgs. 42/2004, preventivamente alla realizzazione di interventi che comportano trasformazioni allo stato dei luoghi o all'aspetto esteriore degli edifici, dovrà essere presentata all'amministrazione competente l'istanza di autorizzazione paesaggistica, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005; e la relazione paesaggistica dovrà essere predisposta nel pieno rispetto dei criteri e dei contenuti stabiliti dall'allegato al medesimo Decreto;
  - qualora per l'esecuzione dei lavori fosse prevista l'occupazione, anche temporanea, di aree demaniali fluviali, dovrà essere presentata istanza di concessione demaniale, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 22/2010, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(omissis)